



u m b r i a
agenzia regionale per la protezione ambientale

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DI INCENTIVI FINALIZZATI AD INCREMENTARE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAL
PERSONALE DIPENDENTE DI ARPA UMBRIA
AREA DELLA DIRIGENZA E COMPARTO**

(adottato con determinazione del Direttore generale n. 728 del 28 dicembre 2005)

PREMESSA.

La politica della piena valorizzazione del patrimonio umano e professionale che l'Agenzia sta perseguendo, trova in questo regolamento un'ulteriore occasione che consente una completa ed omogenea attuazione dei disposti contrattuali e di legge in materia di attività professionali.

Tale attenzione per il potenziale professionale disponibile ispira infatti in larga misura i criteri organizzativi e gestionali cui l'Agenzia conforma la propria azione, consentendo nel contempo anche un controllo attento sui costi.

Al conseguimento dell'obiettivo proposto, e cioè di una costante crescita professionale e culturale del proprio personale, consegue anche una maggiore speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa, che comporta parimenti anche positive ricadute sul ricorso ad incarichi professionali esterni, che dovrebbero per effetto di queste scelte subire un sensibile decremento.

Condividendo in maniera più specifica obiettivi, strategie e programmi i dipendenti interni vengono direttamente coinvolti, investiti in prima persona delle problematiche più significative dell'Agenzia e quindi della responsabilità che consegue all'attività professionale svolta in relazione ai risultati all'incentivazione delle attività professionali.

Il sistema di equità retributiva che questo regolamento propone fonda non solo sull'apprezzamento della qualità della singola prestazione professionale, ma anche e soprattutto sulla valutazione complessiva del ruolo svolto da ciascun professionista all'interno della struttura e quindi dell'Amministrazione.

PARTE PRIMA

DISCIPLINA ATTUATIVA DEI DISPOSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 109/1994

«MERLONI » E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità.

Il regolamento di cui al presente titolo, in attuazione dell'art. 61 comma 2 lett b) del C.C.N.L.-area della dirigenza e dell'art. 38 comma 4° lett a) del C.C.N.L. del personale del Comparto, disciplina l'affidamento di prestazioni professionali ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del personale di pendente dell'A.R.P.A. Umbria, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, regolando altresì le modalità di ripartizione dei connessi incentivi economici.

Art. 2.

Soggetti interessati.

Sono soggetti interessati al presente regolamento:

- a) il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge 109/94 e successive modifiche, per le prestazioni professionali inerenti la realizzazione di lavori pubblici.
- b) gli incaricati delle prestazioni professionali relativi alla realizzazione di OO.PP., la progettazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva (tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati, tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, tecnici incaricati della direzione lavori, tecnici incaricati del collaudo;
- c) i collaboratori di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, etc.);

d) altri componenti che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera nelle varie fasi pur non sottoscrivendone gli elaborati.

Art.3.

Formazione professionale e strumentazione.

A.R.P.A. Umbria:

- a) promuove l'aggiornamento dei soggetti di cui all'art.2 nell'ambito del piano di formazione del personale dell'Agenzia, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, etc.;
- b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi ed arredi relativi, la dotazione di adeguate e nuove strumentazioni professionali, mezzi operativi computerizzati con relativi programmi e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
- c) riconosce gli oneri per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art.2 incaricati della realizzazione dell'opera pubblica ai rispettivi ordini ed albi professionali;
- d) riconosce, nei termini di cui ai CC.II.DD. vigenti l'onere delle assicurazioni per l'attività professionale dei dipendenti preposti alle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, comprese le funzioni del responsabile del procedimento.

Art.4.

Proprietà dei progetti.

I progetti elaborati dal personale dell'Agenzia restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art.5.

Requisiti professionali.

I requisiti professionali necessari per l'applicazione del presente regolamento sono quelli di seguito indicati con riferimento alle singole figure:

- *responsabile del procedimento di cui all'art. 2 lett. a)* profilo tecnico così come previsto dal comma 5 dell'art.7 della legge 109/94 e successive modifiche;
- *professionista interno* è il dipendente dell'Agenzia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia;
- *collaboratori* i requisiti saranno di volta in volta individuati dal responsabile del procedimento su proposta del professionista incaricato di cui alla lettera *b)* dell'art.2 sulla base delle reali esigenze in riferimento alla specifica prestazione professionale (collaboratori amministrativi, collaboratori tecnici etc.).

Art.6.

Stanziamenti di bilancio.

Viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale dipendente che ha partecipato alla realizzazione dell'opera con le modalità appresso specificate, ai sensi del comma 1 dell'art.18 della legge n.109/94 e successive modifiche, una percentuale oscillante tra l'1 per cento e l'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara, ovvero il 30 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

Le somme di cui al precedente comma sono comprensive degli oneri riflessi.

L'importo della percentuale di cui al comma precedente è rapportato alle classi di importo di cui alla seguente tabella:

Classi di importo	Percentuale applicata
Fino a € 154.937,07	1,5 %
Superiore a € 154.937,07 e Fino a € 774.684,35	1,4 %
Superiore a € 774.684,35 e fino a € 4.999.302,79	1,2 %%

Superiore a€ 4.999.302,79 e fino a €24.996.513,92	1,1 %%
Importi superiori a €24.996.513,92	1,0 %%

Le percentuali per lavori di importo superiori a € 154.937,07 sono incrementabili fino ad un massimo dell'1,5 per cento qualora si ravvisi una delle complessità di seguito indicate:

- a) *multidisciplinarietà del progetto* ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi, prove);
- b) *accertamenti ed indagini* ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) *soluzioni tecnico-progettuali* ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) *progettazione per stralci* ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.

Le risorse di cui al comma precedente affluiscono in apposite Voci di spesa del bilancio dell'Agenzia all'atto dell'affidamento dell'incarico di responsabile del procedimento di nomina del direttore regionale interessato alla realizzazione dell'opera pubblica, sentito il dirigente dell'Unità Operativa competente.

Nell'atto di cui al comma precedente vengono precisati, nell'ambito dei criteri di cui al presente regolamento:

- le prestazioni professionali richieste;
- il/i professionista/i interno/i incaricato/i sulla base delle professionalità occorrenti se presenti all'interno dell'Agenzia;
- i collaboratori;
- le percentuali di ripartizione della quota incentivante;
- i tempi assegnati per lo svolgimento della prestazione professionale salvo per gli eventuali provvedimenti di revoca per ritardi nello svolgimento dell'incarico.

Laddove non sia possibile utilizzare gli elenchi interni e si renda necessario ricorrere ad incarichi professionali e/o a consulenze esterne, la quota incentivante subirà una riduzione da calcolare sulla base di quanto previsto dal successivo art.12.

Art.7.

Criteri per l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Nella individuazione dei soggetti chiamati ad espletare la prestazione professionale, scelti dagli appositi elenchi, deve essere tenuto conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;
- e) della disponibilità ad operare oltre il normale orario di lavoro, ove se ne ponga l'esigenza, senza ulteriori compensi aggiuntivi.

CAPO II I LAVORI PUBBLICI

Art.8.

Alimentazione del fondo.

Il fondo viene alimentato con le risorse di cui all'art.6 del presente regolamento.

Le prestazioni professionali rese devono essere quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici nonché da quella inerente l'esercizio della libera professione.

Il regolamento di cui al presente titolo fissa i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1° tenendo conto delle responsabilità assunte dagli autori dei progetti, dagli incaricati della direzione dei lavori, dagli incaricati del collaudo (statico e tecnico-amministrativo), ivi compreso quello in corso d'opera, nonché delle professionalità che collaboreranno.

Art.9

Modalità di ripartizione del fondo

Compiti	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Fase di affidamento dei lavori	Fase di esecuzione dei lavori	totale
Responsabile del procedimento	0,50 %	0,50 %	1,00 %	0,50 %	2,50 %	5,00 %
Tecnici progettisti	5,00 %	10,00 %	20,00 %			35,00%(a
Direzione lavori					24,00 %	24,00%(b
Collaudo					6,00 %	6,00 %(c
Collaboratori tecnici	2,00 %	5,00 %	7,00 %	0,50 %	8,50%	23,00 %
Attività amministrativa	0,50 %	0,50 %	1,00 %	3,00 %	2,00 %	7,00 %
Totale	8,00 %	16,00%	29,00%	4,00%	43,00%	100,00 %

. (a) comprensiva della quota dovuta al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per le prestazioni inerenti la redazione del piano di sicurezza (art.12 legge 494/96) pari 3 punti dei 35 previsti e delle prestazioni per la redazione del piano generale di sicurezza pari a un punto dei 35 previsti;

. (b) qualora l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione venga affidato, ai sensi delle disposizioni vigenti, a soggetti diversi dal direttore dei lavori, la percentuale spettante sarà ridotta di 5 dei 24 punti attribuiti, che saranno assegnati al Coordinatore;

. (c) qualora le percentuali di cui sopra non siano interamente utilizzate, nel caso di commissione di collaudo, detto compenso viene aumentato del 30 per cento e per collaudi in corso d'opera il compenso è aumentato di un ulteriore 20 per cento. Anche nel caso di emissione, da parte del direttore dei lavori, del certificato di regolare esecuzione, la quota del collaudo è riferita allo stesso direttore dei lavori.

CAPO III GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art.10.

Alimentazione del fondo.

Il fondo viene alimentato con il 30 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva comunque preliminare alla realizzazione di opere pubbliche.

Le prestazioni professionali rese devono essere quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia nonché da quelle inerenti l'esercizio della libera professione o da altre norme o atti regolamentari.

Il presente regolamento fissa i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1 tenendo conto delle responsabilità assunte dagli autori dei piani nonché dell'apporto di ciascun componente.

Art.11.

Modalità di ripartizione del fondo.

SOGGETTO	ATTIVITA	COEFF.RIP.
Gruppo di progettazione	Coordinamento,direzione, contabilità programmazione, controllo, attuazione, definizione scelte tecnico-progettuali	0,66
Tecnici collaboratori	Sviluppo rilievi,disegni,computi capitolati su indicazione progettisti	0,24
Collaboratori procedimento amministrativo	Supporto amministrativo	0,10
	TOTALE	1%

CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.12.

Coefficienti di riduzione.

Qualora l'incarico professionale inerente un'opera pubblica venga affidato parte al personale interno all' Agenzia ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, il fondo verrà costituito stralciando le voci delle prestazioni affidate all'esterno nelle percentuali previste nella tabella di cui agli artt. 9 e 11.

Qualora l'incarico professionale affidato all'interno,ai sensi del presente regolamento debba essere supportato,in virtù della complessità della prestazione,da consulenze tecniche,le risorse affluenti ai fondi di cui agli articoli 8,10, verranno decurtate di una percentuale pari al rapporto tra costo effettivo della consulenza e costo della prestazione professionale se quest'ultima fosse stata affidata all'esterno.

Art.13.

Liquidazione dell'incentivo.

La liquidazione agli aventi diritto della quota di incentivo spettante,determinata a consuntivo su proposta del responsabile del procedimento o del progetto,avrà luogo nella seguente maniera:

a) opere e lavori pubblici:

- per la fase di progetto ad avvenuta approvazione della relativa progettazione;
- per la fase di affidamento ad avvenuta approvazione del contratto d'appalto;
- per la fase di esecuzione secondo il progresso dei lavori sulla base degli stati di avanzamento per il 90 per cento del dovuto con erogazione del saldo ad approvazione del collaudo finale;

b) atti di pianificazione generale,particolareggiata o esecutiva:

- 70 per cento ad avvenuta adozione del piano;
- 30 per cento ad avvenuta approvazione del piano ove previsto.

Nella eventualità che, per cause non dipendenti dagli aventi diritto,i progetti di opera pubblica di cui al presente regolamento regolarmente elaborati come certificato dal dirigente della Unità Operativa gestore dell'iniziativa, non siano adottati o approvati entro i successivi sei mesi i soggetti interessati hanno comunque diritto alla liquidazione dell'incentivo per le parti riferite alle prestazioni effettivamente rese.

Art.14.

Compatibilità e limiti di impiego.

I componenti i gruppi di progettazione possono partecipare, anche contemporaneamente, alla elaborazione di due o più progetti e piani, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

La loro partecipazione è condizionata alla effettiva possibilità, accertata dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza o per i dirigenti dal direttore, di conciliare le prestazioni di cui al presente regolamento con i normali compiti di ufficio.

Allo scopo di incentivare tutte le strutture tecniche della Agenzia, il personale verrà incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento fino ad un massimo introito annuo consentito per ciascun partecipante al progetto pari al 40 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo per quote fisse.

Le varianti, ad esclusione di quelle all'art.25 comma 1, lettera d della legge 109, sono compensante con le aliquote del progetto esecutivo.

Art.15.

Elenchi professionisti interni.

Sono istituiti presso l'Unità Operativa Amministrativa, specifici elenchi contenenti i nominativi del personale avente i requisiti per lo svolgimento delle citate attività professionali.

Tali elenchi sono istituiti con un atto dell'Unità Operativa Amministrativa, contenente le modalità di tenuta e aggiornamento degli stessi.

Art.16.

Applicabilità del regolamento.

Il presente regolamento è applicabile a quelle attività per le quali l'Agenzia non ha definito nella propria organizzazione una struttura con la caratteristica di esclusività.

Il regolamento ha efficacia dalla data di esecutività dell'atto di approvazione, ha validità fino al 31 dicembre 2007.